

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

**e dal Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1989**

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, mira a dare soluzione, con la dovuta urgenza, a due problemi di rilevante interesse sul piano della certezza dei rapporti tributari.

I. - Le obiettive difficoltà, da più parti rappresentate, circa il tempestivo adempimento degli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni per il 1988 e il versamento della prima rata dell'acconto, introdotta con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, inducono a proporre la disposizione dell'articolo 1, al fine di rendere inapplicabili le sanzioni connesse alla tardività di tali adempimenti, se gli stessi vengono effettuati entro il termine del 5 giugno del corrente anno.

Per quanto riguarda la tardiva presentazione della dichiarazione, si tratta di sollevare i contribuenti dalla pena pecuniaria stabilita dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura pari da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta, ridotta ad un quarto. Per i versamenti, a saldo e in acconto, non vengono applicate le soprattasse previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5: si tratta cioè delle soprattasse in misura pari al 15 per cento per il ritardato versamento dell'acconto e al 40 per cento per il ritardato versamento del saldo, entrambe ridotte al 3 per cento se i versamenti sono eseguiti entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

In sintesi, quindi, la disposizione proposta consente, ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto il 30 maggio, e a tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche, le società di persone e le associazioni tra professionisti, per

i quali il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto il 31 maggio (che possono essersi trovati in difficoltà), di adempiere agli obblighi tributari senza incorrere nelle predette sanzioni. Rimangono invece dovuti gli interessi, nella misura del 9 per cento annuo, stabiliti dall'articolo 9 del decreto n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tali interessi, se non sono stati versati unitamente all'imposta, saranno computati dagli uffici ed iscritti a ruolo. Resta ferma la disposizione vigente in base alla quale non si fa luogo alle iscrizioni a ruolo se le somme da riscuotere, comprensive degli interessi, non superano lire 20 mila.

II. - Come è noto, la Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge n. 3705 (atto Camera) ha dettato una disciplina di sospensione degli effetti di talune disposizioni recate dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, fino alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega al Governo ad emanare norme dirette a combattere l'elusione fiscale.

Poichè tra le disposizioni di cui sopra quelle relative all'articolo 26, comma 8 (misura degli interessi per prestiti fatti, in qualsiasi forma e denominazione), possono produrre effetti immediati ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e stante la mancata definitiva approvazione del disegno di legge atto Camera n. 3705, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1746), si ritiene di proporre, con l'articolo 2, una disposizione secondo cui la indicata misura ha effetto a partire dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989. Va da sè che la definitiva approvazione del richiamato disegno di legge, costituendo *ius superveniens*, determinerà la disciplina regolatrice della sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, prevedendo altresì i principi generali per la regolamentazione definitiva della fattispecie considerata.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il provvedimento comporta, astrattamente, una rinuncia ad entrate per sanzioni pecuniarie che altrimenti sarebbero conseguite alla tardività delle dichiarazioni presentate entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza del termine. Si tratta di somme non quantificabili (e non specificamente valutate in sede di previsione di entrata) il cui ammontare è da

considerare compensato per l'effetto che il provvedimento ha certamente come spinta ai contribuenti ritardatari ad utilizzare le disposizioni e a contenere la tardività entro i primi cinque giorni, facendo affluire i versamenti di imposta, a saldo e in acconto, entro e non oltre tale termine. Di conseguenza non si procede alla stesura della relazione tecnica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

*Decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989.*

**Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro la predetta data;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi successivamente alle predette scadenze ma entro il 5

giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti. Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Articolo 2.

1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI